



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*lavoripubblici.cnappc@archiworld.it
concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**
Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)
- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITO	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERE
---------	-----------------------------	--------

19/11/2015 Ordine Brindisi	■ Concorso di idee	01/12/2015 – CNAPPC
<p>Si invia, in allegato alle presente, per le valutazioni del caso, testo del bando per il Concorso di idee promosso dal Comune di Villa Castelli, per la riqualificazione architettonica ed ambientale di Piazza Municipio, attraverso la realizzazione di una fontana artistica.</p> <p>Lo stesso è rivolto anche a professionisti laureati in ingegneria.</p>	<p>RD 2537/1925, art. 52</p> <p>Regolamento, All. I</p>	<p>Questo Consiglio Nazionale desidera manifestare, innanzitutto, vivo apprezzamento per la scelta meritoria della procedura concorsuale, unica forma di selezione per i servizi di architettura e ingegneria interamente fondata su parametri di tipo qualitativo.</p> <p>Nel merito del bando adottato per il presente concorso, occorre segnalare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla luce del vincolo ambientale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del bando, si chiede un approfondimento delle specifiche competenze professionali coinvolte poiché, come recentemente ribadito dall'ANAC con la determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, in presenza di vincoli di tutela la progettazione deve essere riservata ai soli laureati in architettura ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925; • il complesso degli elaborati richiesto ai concorrenti appare eccessivo nell'ambito di un concorso di idee, anche in base all'esiguo montepremi previsto. Non è comunque condivisibile la richiesta di materiale facoltativo (art. 10, Busta B, punto 4); • non è chiaro se l'importo riportato allo stesso art. 10 (Busta B, punto 1, let. b) sia comprensivo anche della realizzazione della "fontana artistica", di cui peraltro non si rinvengono nel bando indicazioni circa le esigenze dell'Amministrazione per quanto concerne caratteristiche, contenuti simbolici, dimensioni, ecc.; • considerando inaccettabile quanto contenuto all'ultimo comma dell'art. 10, si chiede di integrare adeguatamente la documentazione posta a disposizione dei concorrenti; • al fine di favorire la partecipazione al concorso, sarebbe opportuno non prevedere un unico premio destinato al solo primo classificato; • si valuti l'opportunità che la valutazione delle proposte presentate al concorso di idee sia eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato I del Regolamento, non essendo specificatamente indicato nell'art. 15 del bando come saranno attribuiti i punteggi dai componenti della commissione giudicatrice; si indica solamente, infatti, che per determinare la graduatoria si procederà al calcolo della "media dei punteggi assegnati da ciascun membro della commissione giudicatrice"; • l'art. 17, quarto comma, del bando presenta nella sua formulazione una "riserva" per quanto riguarda i successivi sviluppi del concorso che non appare in linea con la disposizione dell'art. 108, comma 6, del Codice. Si ricorda che la facoltà prevista dal Codice in tema di finalizzazione dei concorsi al conferimento del successivo incarico al vincitore, come chiarito dall'ANAC nella medesima determinazione già citata (n. 4/2015), "deve essere esercitata nel bando di gara", stabilendo cioè all'atto della definizione del bando, senza alcuna riserva, se il concorso sia finalizzato o meno al conferimento dell'incarico al vincitore. Peraltro, in riferimento a detto incarico, la norma prescrive l'obbligo di riportare nel bando, sia i requisiti di capacità tecnico professionale ed economica (nella fattispecie, sulla base dell'importo massimo dell'intervento indicato non potranno eccedere quelli prescritti dall'art. 267 del Regolamento) che saranno richiesti al vincitore in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare, sia l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l'ammontare del corrispettivo a base di gara (art. 264, c. 1, lett. D, del Regolamento), determinato ai sensi del DM 143/2013. <p>Si invita Codesto Ordine, interessato territorialmente, a fare proprie tali osservazioni, se condivise, e a rendersene promotore presso l'Amministrazione banditrice per una ridefinizione del bando adottato, previa sospensione in autotutela della procedura avviata.</p>